## **COLLEGIO DI PALERMO**

composto dai signori:

(PA) MAUGERI Presidente

(PA) MIRONE Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) SCANNELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) PERRINO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(PA) CAMBOA Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE PERRINO

Seduta del 15/10/2020

#### **FATTO**

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per vedere accolta la propria domanda di rimborso delle commissioni bancarie, finanziarie ed accessorie, nonché degli oneri assicurativi non goduti, a seguito dell'estinzione anticipata, ex art. 125-sexies TUB, di un finanziamento acceso con l'intermediario resistente, per complessivi euro 1.469,68, oltre interessi legali dall'estinzione.

## Costituitosi, l'intermediario eccepisce:

- di aver già rimborsato al ricorrente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana, richiamando sul punto, a sostegno delle proprie argomentazioni, le previsioni contrattuali e normative, il protocollo d'intesa Assofin, nonché dei precedenti dell'ABF e della giurisprudenza di merito;
- che i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea mediante la nota sentenza Lexitor non sarebbero applicabili nel caso di specie;
- che nel caso in esame la distribuzione del prodotto è stata espletata attraverso dipendenti dell'intermediario stesso ovvero da Agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti all'OAM;
- l'avvenuto rimborso delle commissioni aventi natura recurring;



- la natura up-front delle commissioni per il perfezionamento del contratto – tutte volte a remunerare attività propedeutiche alla stipula del finanziamento – e delle commissioni di intermediazione.

Quanto ai costi per i premi assicurativi rileva di aver già provveduto al rimborso di quanto dovuto a parte ricorrente, secondo quanto comunicato dalla Compagnia assicuratrice, in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ex ante portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate nell'ambito dell'adesione alle predette polizze.

Sulla base di tali premesse, l'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

### **DIRITTO**

La controversia verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, spese contrattuali ed oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di contratti di finanziamento contro cessione di quote della retribuzione / pensione mensile / delegazione di pagamento, a seguito dell'estinzione anticipata degli stessi contratti.

Come è noto, l'art. 125-sexies TUB stabilisce che il consumatore ha diritto di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il finanziamento ottenuto e che, in tale ipotesi, ha anche diritto a ricevere «una riduzione del costo totale del credito» (come definito dall'art. 121, primo comma, lett. e), TUB). Lo stesso art. 125-sexies TUB individua il criterio di determinazione di tale riduzione, che, per quanto qui ora rileva, deve essere «pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

Ciò premesso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Sulla base di tale orientamento: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), cioè in caso di opacità delle clausole contrattuali circa la distinzione fra costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere considerato avente natura *recurring* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Tanto precisato, secondo il Collegio di coordinamento ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019), a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea nella causa C2383/18 (c.d. sentenza Lexitor, secondo la quale in base all'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"), ritenuta immediatamente applicabile anche ai ricorsi pendenti e non ancora decisi, l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che:



- "in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*";
- "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF";
- "la ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda";
- "non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*";
- "non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up* front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring". Ciò posto, in caso di estinzione anticipata del prestito, questo Collegio ritiene che:
- (a) avuto riguardo ai costi *recurring*, l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle relative voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (b) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le stesse voci di costo, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014); c) avuto riguardo, invece, ai costi *up front*, in aderenza al criterio equitativo preferito dalla citata decisione del Collegio ABF di Coordinamento, la quantificazione degli stessi costi da retrocedere va effettuata secondo criterio di riduzione progressiva analogo a quello previsto dalle parti per il computo degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del finanziamento, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Venendo al merito, dagli atti del procedimento emerge che il contratto controverso è stato estinto dal ricorrente nel 2017, in corrispondenza della rata n. 51, residuando così 69 ratei non goduti. Risulta, poi, che parte resistente ha già retrocesso al cliente, in sede di conteggio estintivo, l'importo di euro 306,36 a titolo di commissioni. Con riferimento, infine, agli oneri assicurativi, risultano versate agli atti le CGA ed i moduli di adesione delle relative polizze dai quali emerge che il cliente ne aveva preso visione accettandole preventivamente. Ciò posto, l'intermediario fornisce pure evidenza dei rimborsi effettuati dalla competente Compagnia assicurativa in favore del cliente, secondo le condizioni di cui sopra, sicché null'altro gli è dovuto a tale titolo.

In base all'esame della documentazione contrattuale inerente alle condizioni economiche, alla descrizione delle singole voci di costo del contratto, alle condizioni di rimborso in caso di estinzione anticipata e alle firme apposte in calce al contratto, e sulla scorta dei principi affermati nelle decisioni del Collegio di coordinamento nn. 6167/14, 10003/16, 10017/16, 10035/16, 10929/16, 5031/17, così come reinterpretati ed applicati in conformità alla decisione n. 26525/2019, nonché degli orientamenti consolidati e condivisi dei Collegi ABF territoriali, discende il prospetto restitutorio di cui alla seguente tabella riepilogativa che tiene conto dei rimborsi effettuati dall'intermediario di cui sopra:



rate complessive	120	rate scadute	51	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	69	TAN	5,80%					
Denominazione		% rapportata al TAN	35,89%					
Commissioni mandataria per il perfezionamento				532,80€	Up front	191,22€		191,22€
Commissioni mandataria per la gestione				532,80€	Recurring	306,36€	306,36€	0,00€
Commissioni intermediario del credito				2.016,00€	Up front	723,54€		723,54€
				0,00€		0,00€		0,00€
				0,00€		0,00€		0,00€
			0,00€		0,00€		0,00€	
				0,00€		0,00€		0,00€
				0,00€		0,00€		0,00€
				0,00€		0,00€		0,00€
				0,00€		0,00€		0,00€
		Totale					914,76€	

Alla luce di quanto sopra, parte resistente va condannata a rifondere al cliente l'importo di euro 914,76, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

# **PER QUESTI MOTIVI**

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 914,76, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI